Accordo locale per il Comune di BUCCINASCO

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017

Premesso che

- che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, successivamente pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;
- A che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune di Milano ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell'Accordo locale da applicarsi nel territorio della città di Buccinasco;
- che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio del Comune di Buccinasco, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;
- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall'Accordo locale, devono altresì costituire, nell'ambito del territorio del Comune di Buccinasco, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M.16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché per i contratti per studenti universitari;
- che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del Comune di Buccinasco di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti persone fisiche o giuridiche detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all'interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionale o comunque firmatarie dell'Accordo locale;
- A che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16



X

A Cist

gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;

- che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;
- Le che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati
- 4 che il presente accordo sostituisce integralmente dalla data odierna quello concluso in data 19/06/2000 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.

Tutto ciò premesso, l'anno 2019, il giorno 21 novembre 2019, in Milano, nella sede del Comune di Buccinasco

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

SUNIA, con sede in Milano, via della Torre n.15, rappresentata dalla Segretaria Milena Pollara CONIA, con sede in Milano, viale Monza n.137, in persona del Segretario Generale Egidio

UNIAT, con sede in Milano, via Campanini n.7, in persona del

le Associazioni della proprietà edilizia:

ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 3, rappresentata dal presidente Achille Lineo Colombo Clerici delegato Avv. Cesare Rosselli; U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata dal Presidente Milanese, Avv. Antonia Giovanna Negri;

A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Archimede n. 22, rappresentata dal Presidente Territoriale Avv. Silvio Scarsi;

A.P.P.C., con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Presidente Milanese Avv. Tomaso Songini;

CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Lauria n.9, rappresentata dall'Avv. Luca Rezzonico;

UNIONCASA, con sede legale Milano, Via Carducci rappresentata

CONFABITARE, con sede legale in Milano, Via Boltraffio 16/B, rappresentata da

Accordo Locale Buccinasco

alla presenza

dell'Assessora Grazia Campese del Comune di Buccinasco

si conviene e si stipula quanto segue

- 1.- PREMESSE Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione quello concluso il 19/06/2000 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati nonché per gli Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso e fino alla loro scadenza.
- 3.- AMBITO DI APPLICAZIONE I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art.2 comma 3 e art.5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Buccinasco.
- 4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
- 4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del comune di Milano.

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

4.1. a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"

Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.

Le zone urbane omogenee, in numero di due, sono individuate dalla delimitazione specificata nell'allegata cartografia planimetrica, allegato n. 1, e sono così identificate:

- ZONA 1 Laghetti nord e Musicisti nord
- ZONA 2 Musicisti sud e Laghetti sud
- ➤ ZONA 3 Romano Banco
- ZONA 4 Gudo Gambaredo

Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore.

4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione



*

Many & X

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €./mq. annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

- A1 bagno interno completo d tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
- A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

Elementi di tipo B

- B1 cucina abitabile con almeno una finestra
- B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore
- stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
- B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto
- B5 riscaldamento centralizzato o autonomo

Elementi di tipo C

- C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza;lavabo;vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
- c2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)
- C3 giardino condominiale

C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni

Q

gn

4 1

- C6 porte blindate e doppi vetri
- C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: stazione metropolitana, rete tranviaria, esercizi commerciali e servizi sociali.

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
- b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B
- c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A

sub - fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B
- b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la sub-fascia 2, e meno di tre elementi di tipo C

sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C

Elementi di tipo D

- D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo
- D2 presenza elementi funzionali: cantina o soffitta
- D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che i tratti di immobili di pregio edilizio, ancorchè non vincolati ai sensi di legge
- D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico
- D5 affaccio esterno di pregio
- D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo
- D7 posto auto scoperto
- D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni , d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.) o altra procedura amministrativa
- D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.
- 4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

A S

2) Ly & Record

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €./mq. come da allegato n. 2.

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ogni sub – fascia sono aumentati come segue:

Alloggio ammobiliato — Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.

Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. ovvero quella catastale. Qualora la superficie dell'abitazione — intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiore a mq. 30 si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10% fino al limite di 30 mq. Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

Maggiore durata contrattuale - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni dell'8%
- per durata di un numero superiore ai 6 del 10%

In applicazione dell'art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:

- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 1%
- Mancanza di cantina o soffitta: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 3%

Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.

4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione

Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 stabilendo un importo all'interno della fascia della zona di appartenenza dell'immobile, comunque non superiore al limite dalla subfascia di appartenenza.

J.

0

3

Š

A.

Aggiornamento del canone di locazione — Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento. Se si effettua la scelta dell'opzione "cedolare secca" le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta non sia revocata.

4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431- locazione abitativa agevolata.

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del D.M.16 gennaio 2017.

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato B del D.M.16 gennaio 2017

Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:

- a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria o dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio dei figli

A.

d /

beey. S

The state of the s

Accordo Locale Buccinasco

- separazione o divorzio
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza

e/o

- b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:
- > trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- apprendistato o formazione professionale
- separazione o divorzio
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
- c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa
- d) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti anche in un allegato allo stesso.

6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti

Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431

Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono valersi esclusivamente del "contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato C

& A

K.

1/2

R

del D.M. 16 gennaio 2017

Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all'art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall'art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.

Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.

7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie le parti possono calcolare anche una percentuale di quella destinata all'uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata, ovvero della porzione locata

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo. Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di Milano di proprietà di compagnie assicurativa, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell'Accordo locale

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare ii soggetti di cui al comma 6 dell'art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.

9 X 9

Sh

A A

9. ONERI ACCESSORI

Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessori di cui all'allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L'importo così determinato, viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.

10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.

11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 del tipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.

12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell'assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l'hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.

L'attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.

13. CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.

Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.

Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.

14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio 2017, ha durata di anni 3 a decorrere dal giorno del deposito.

Prima della scadenza ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

A P K

Sh

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'accordo, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.

Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'organizzazione istante può precedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo accordo. Per il periodo che intercorre tra la scadenza del presente accordo e la stipula di quello nuovo, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale e/o maggiormente rappresentative a livello locale previo benestare delle associazioni firmatarie.

15. ALTRE CLAUSOLE

In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole: Privacy – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e successivo RGE EU 679/16)

APE - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile locato.

16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1 — Planimetria della città di Buccinasco: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zona omogenea

Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza

Allegato 6 – clausole aggiuntive Privacy e APE

Allegato 7 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017

Allegato 8 - Modello richiesta ed attestazione

Accordo Locale Buccinasco

of Il been &

1 CR

S.U.N.I.A Milena Pollara

ASSOEDILIZIA Achille Line Colombo Clerici Delegato Avy Cesare Rosselli

C.O.N.I.A. Egidio Rondelli U.P.P.I.

Avv. Antonia Giovanna Negri DELLEATE

A.P.P.C.

omaso Songini

CONFAPPI

Avv. Luca Rezzonico

UNIONCASA

CONFABITARE

L'assessora del Comune di Buccinasco

Grazia Campeșe

Buccinasco il, 21 NOVEMBRE 2019

ACCORDO LOCALE PER IL COMUNE DI BUCCINASCO

ALLEGATO 2 - TABELLE DEI CANONI PER ZONA OMOGENEA

ZONA 1 Verde (valore e al mq annuo)

	SUB 1	SUB 2	SUB 3
Min.	88,00	94,00	100,00
Max.	93,00	99,00	105,00

ZONA 2 Rossa (valore e al mq annuo)

	SUB 1		SUB 2		SUB 3
Min.	83,00	×	89,00	X.	95,00
Max.	88,00		94,00		100,00

ZONA 3 Blu (valore e al mq annuo)

	SUB 1	SUB 2	SUB 3
Min.	73,00	79,00	85,00
Max.	78,00	84,00	94,00

ZONA 4 Bianca (valore e al mq annuo)

	SUB 1	SUB 2	SUB 3
Min.	30,00	36,00	41,00
Max.	35,00	40,00	45,00

K

ZI

A M L

Alpini Via dal Civico 1 al 37 e dal 2 al 40 Via Bixio Civici pari Via Buonarroti Via Cadorna Via Carducci Via Costituzione Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Gramsci Via Gramsci Via Grancino Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi Via Micca Via Morandi Via Micca Via Micca Via Micca Via Micca Via Morandi Via Orderoti Via Micca Via Micca Via Morandi Via Odessa		Area omogenea 1
Via dal Civico 1 al 37 e dal 2 al 40 Via Bixio Civici pari Via Buonarroti Via Cadorna Via Carducci Via Costituzione Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Gramsci Via Grappi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via La Marmora Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca Via Misca Via Mascherpa Civici pari		1
Via Bixio Civici pari Via Buonarroti Via Cadorna Via Carducci Via Costituzione Via Crimea Via Dante Via Di Vittorio Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Grancino Via Grancino Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca Via Micca Via Micca Via Misca	Via	'
Via Buonarroti Via Cadorna Via Carducci Via Costituzione Via Crimea Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Gramsci Via Grappi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca Via Micca Via Misca Via Misca		
Via Cadorna Via Carducci Via Costituzione Via Crimea Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Gramsci Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca Via Micca		1
Via Carducci Via Costituzione Via Crimea Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Gramsci Via Gramsci Via Grancino Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca Via Micca		
Via Costituzione Via Crimea Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Gramsci Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca		
Via Crimea Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca		
Via Dante Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca		
Via Di Vittorio Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca		
Via Diaz Via Fagnana Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca		
Via Fagnana Via Fartelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca		
Via Fratelli Cervi Civici dispari Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Micca Via Morandi		
Via Garibaldi Civici pari Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi	Via	Fagnana
Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi	Via	Fratelli Cervi Civici dispari
Via Gramsci Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi	Via	Garibaldi Civici pari
Via Grancino Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi	Via	
Via Greppi Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi		
Via I Maggio dal Civico 26 al 38 Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi		
Via Indipendenza Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi	_	
Via La Marmora Via Leopardi Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi		
Piazza Mar Nero Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi		
Via Marzabotto Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi	Via	Leopardi
Via Mascherpa Civici pari Via Micca Via Morandi	Piazza	Mar Nero
Via Micca Via Morandi	Via	Marzabotto
Via Micca Via Morandi	Via	Mascherpa Civici pari
Via Morandi		·
	Via	Micca
Via Odessa	Via	Morandi
	Via	Odessa
Via Pascoli	Via	Pascoli
Via Privata Pasin	Via Privata	Pasin
Via Per Rovido Civici Pari	Via	Per Rovido Civici Pari
Via Picasso	Via	Picasso
Via Piero della Francesca	Via	Piero della Francesca
Via Porta	Via	Porta
Via Raffaello Sanzio	Via	
Via Tiziano		
Via XXV Aprile	Via	XXV Aprile

	Area omogenea 2
\/io	Albinoni
Via	Albinoni
Via	Aldo Moro
Via	Boito
Via	Cherubini
Via	Cimarosa
Via	Corelli
Via	Degli Alpini dal Civico 42 al 44
Via	Della Resistenza dal Civico 1 al 31
Via	Dina Galli
Via	Don Minzoni Civici pari
Via	Duse
	Emilia
Via	dal Civico 1 al 55 e dal 2 al 24
Via	Fratelli Cervi Civici pari
Via	Fratelli Rosselli
Via	Garibaldi dal Civico 13 al 15
Via	Gobetti
Via	Grandi
Via	Guido Rossa
	Lombardia
Via	dal Civico 1 al 25 dal 2 al 16
Via	Lomellina
Via	Mascagni
Via	Mascherpa Civici dispari
Via	Nanetti
Via	Padre Pio
Via	Paganini
Via	Passeggiata Rossini
Via	Pergolesi
Via	Puccini
Via	Romagna
Via	Salieri
Via	Salvo D'Acquisto
Vicolo	San Giorgio
Via	San Marino
Via	Scarlatti
Via	Solferino
	55
Via	Stradivari
Via	Verdi
Via	Vivaldi
Via	Walter Tobagi

	Avec emergence 2
	Area omogenea 3
Via	Asiago
Via	Bixio Civici dispari
Via	Bologna
Via	Bramante
Via	Brodolini
Via	Buozzi
Via	Calatafimi
Via	Caravaggio
Piazza	Cavalieri di Vittorio Veneto
Via	Curiel
Via	De Pini
Via	Degli Aceri
	Degli Alpini
Via	dal Civico 45 al 63
Via	Dei Gelsi
Via	Dei Mille
Via	Dei Platani
Via	Della Resistenza dal Civico 2 al 34
Vicolo	Delle Rose
Via	Don Minzoni Civici dispari
Via	Emilia Civici dal 26 al 30
Vicolo	Faenza
Via	Fratelli di Dio
Via	Friuli
	Garibaldi
Via	dal Civico 1 all'11
Via	Giotto
Via	Gorizia
	I Maggio
Via	dal Civico 1 al 39 e dal 4 al 22
Via	II Giugno
Via	Isonzo
Via	Laghetto
Via	Lario
Via	Lecco
Via	Leonardo Da Vinci
Piazza	Libertà
Via	Liguria
	Lombardia
Viale	dal Civico 20 al 58 e dal 27 al 49
Via	Mantova
Via	Manzoni
Via	Marsala
Via Drivete	Modena Mulino
Via Privata	
Via	Nearco
Via	Palermo
Via Via	Papa Giovanni XXIII
	Petrarca
Via Via	Pisa Distoia
	Pistoia Pampi
Via	Rampi
Via Via	Roma Siena
Via	Solari
Via	Tintoretto
Via	Trento
Via	Trieste
Via	Valdossola
Via	Valtellina
Via	Vigevanese
Via	Vittorio Emanuele II
Via	Volturno
·.u	